

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

EMENDAMENTI

fio.PSD

Le presente proposte, articolate in 3 punti, sono da intendersi a tutela di una fascia di popolazione fragile, vulnerabile e multiproblematica ovvero persone in condizione di grave deprivazione materiale (**senza dimora**).

Sono tre i punti che portiamo all'attenzione della camera dei Deputati:

Accesso alla misura

Articolo 2

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti numeri:

“3) iscritto in anagrafe presso una **via fittizia** (circolare Istat n. 29/1992) riservata alle persone senza dimora che, pur in assenza di un’abitazione, mantengono il diritto oggettivo a una iscrizione anagrafica (legge anagrafica n. 1228 del 24.12.1954) e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio.

4) in possesso di **certificazione di progetto di sostegno sociale** rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e Terzo Settore, che attesti che la persona senza dimora, date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità, risulti conosciuta dai servizi territoriali e riceva regolarmente assistenza di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento socio-lavorativo, ai sensi della legge 328/2000 e art. 4 legge 381/91”.

5) “per tutta la durata del beneficio in modo continuativo; in caso di perdita della residenza sarà sufficiente l’elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova”

MOTIVAZIONI DELL’EMENDAMENTO

In linea generale, le integrazioni all’articolato si fondano sul ricorso al principio di **uguaglianza sostanziale e ai doveri di solidarietà e protezione sociale** di cui lo Stato è garante, preso atto che il Reddito di Cittadinanza è istituito per favorire l’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società. L’accesso a una misura sociale dovrebbe facilitare proprio coloro che rischiano di essere **meno tutelati** e in molti casi suscettibili in partenza di essere esclusi dalla misura.

In particolare, l’inserimento del numero 3) ha un duplice obiettivo: perseguire la promozione umana e sociale delle persone più fragili offrendo un **riconoscimento formale** e, allo stesso tempo, consentire allo Stato di registrare e conoscere tutta la popolazione stabilmente presente sul proprio territorio.

L'inserimento del numero 4) risponde all'istanza di riconoscimento dell'**accesso prioritario alle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali riservato ai soggetti in condizioni di povertà** dal comma 3, articolo 3 della legge 328/2000; nonché dell'affidamento ai servizi sociali per le categorie svantaggiate riconosciuto dall'articolo 4 della legge 381/91.

L'inserimento del numero 5) offre l'opportunità di eleggere il proprio domicilio nel comune in cui la persona si trova in caso di sfratto o di perdita della residenza durante il godimento del beneficio”

Beneficio economico e inclusione lavorativa

Articolo 3

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

lettera c) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare - anche unipersonale - sia riconosciuto alle persone in grave deprivazione materiale (senza dimora) come “dote abitativa” da destinare come sostegno a futura locazione.

MOTIVAZIONI DELL'EMENDAMENTO

L'essere senza tetto, senza casa, casa, vivere in sistemazioni insicure e sistemazioni inadeguate (<https://www.fiopsd.org/ethos-classificazione-senza-dimora/>), sono condizioni che pongono le persone senza dimora in una gravissima situazione di povertà abitativa.

Mettere le persone senza dimora nella condizione di ricevere i due elementi di cui si compone il RDC (beneficio economico e sostegno ai costi dell'abitare) significa dare alle persone più fragili una base sicura dalla quale ripartire anche attraverso un percorso di accompagnamento.

Regolamento Persone Senza Dimora

Articolo 2, comma 2

Chiediamo altresì, **rendendoci disponibili a collaborare**, che, come prevede l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, venga elaborato **specifico Regolamento** ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda integrazioni dei casi di accesso alla misura di cui al comma 1, sulla base di indicatori di disagio socio economico che riflettono le caratteristiche della multidimensionalità della povertà e tengano conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.

A conclusione della presente proposta, teniamo a sottolineare che la povertà estrema (grave deprivazione materiale) è emblema della multidimensionalità della povertà essendo - secondo la definizione della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani - un intreccio di povertà sia assolute che relative di beni materiali, di competenze, di possibilità e capacità che si combinano in situazioni di fragilità personali multidimensionali e stadi di bisogno estremi e che secondo l'ultima rilevazione coinvolge in Italia oltre 50 mila persone (Istat 2015).